**CONVENZIONE**

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E LA SANTA SEDE**

**IN MATERIA FISCALE**

II Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede, qui di seguito denominati anche Parti contraenti;

tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune;

avendo al riguardo presenti, da parte della Repubblica Italiana, i principi sanciti dalla propria Costituzione, e, da parte della Santa Sede, gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e le norme del diritto canonico;

considerate che i rapporti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede sono regolati dai Patti lateranensi e, in particolare, dal Trattato tra la l'Italia e la Santa Sede, sottoscritto l’11 febbraio 1929 (d'ora in avanti, Trattato del Laterano);

tenuto conto del processo in atto verso 1'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e concordando sull'opportunità di assicurare la più ampia trasparenza anche attraverso lo scambio di informazioni ai fini fiscali nell'ambito della cooperazione amministrativa;

attesa la peculiarità geografica dello Stato della Citta del Vaticano, a motivo della cui limitata estensione furono individuate le zone extraterritoriali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato del Laterano;

concordando inoltre sull'opportunità di prevedere che i contribuenti residenti in Italia possano adempiere pienamente ai propri obblighi fiscali, nonché sull'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano;

hanno convenuto di concludere la presente Convenzione:

**Articolo 1**

*(Scambio di informazioni)*

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per 1'amministrazione o

1'applicazione del diritto interne relative alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui

1'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detta Parte e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi

presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti.

Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Ai medesimi fini esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, una Parte contraente può utilizzare per altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambe le Parti e le autorità competenti della Parte richiesta ne hanno approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a una Parte contraente l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alia propria

legislazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell'altra

Parte contraente;

b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della propria legislazione o prassi amministrativa ovvero di quella dell'altra Parte contraente;

c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da una Parte contraente in conformità del presente articolo, l'altra Parte contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora esse non le siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al

periodo precedente e soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3,

le quali non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutare di fornire informazioni

solo perché la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che una Parte contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito di un'entità.

6. La Parte richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla propria procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

7. Le autorità fiscali della Parte richiedente, all'atto della richiesta di informazioni, forniscono alle autorità competenti della Parte richiesta le seguenti informazioni:

i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;

ii) il periodo di tempo oggetto della domanda;

iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale la Parte richiedente desidera ricevere tali informazioni dalla Parte richiesta;

iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;

v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

8. II riferimento a informazioni "verosimilmente rilevanti" ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition") o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinate

contribuente non è verosimile; sebbene il paragrafo 7 preveda

importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition"), i punti da (i) a (v) del paragrafo 7 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione "verosimilmente rilevante" può essere soddisfatta in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure con altre modalità) ovvero in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure con altre modalità).

9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle domande di informazioni presentate dalla Parte richiedente alla Parte richiesta a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009.

**Articolo 2**

*(Determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi delle attività finanziarie)*

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917 (" TUIR"), che siano titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Citta del Vaticano:

a) persone fisiche rientranti nelle seguenti categorie:

i) chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle

Società di Vita Apostolica;

ii) dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui

all'articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati;

b) Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

2. Ai fini della presente Convenzione si intende per:

« chierici »: i ministri insigniti dell'ordine sacro ai sensi dei canoni 1008 e 1009 del Codice di diritto canonico;

« Istituti di Vita Consacrata »: gli enti di cui ai canoni 573 e

seguenti del Codice di diritto canonico;

« Società di Vita Apostolica »: gli enti di cui ai canoni 731 e seguenti del Codice di diritto canonico;

« enti con personalità giuridica canonica »: gli enti di cui ai

canoni 114 e seguenti del Codice di diritto canonico.

3. Per la definizione delle categorie indicate al paragrafo 1 e non definite nella presente Convenzione si utilizzano le corrispondenti definizioni previste dalle legislazioni di ciascuna delle Parti contraenti.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i soggetti indicati nel paragrafo 1 possono, limitatamente alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Citta del Vaticano, adempiere gli obblighi di determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nonché, qualora dovuta, dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero per il tramite di uno o più degli intermediari finanziari indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che agiscono nella veste di rappresentante fiscale per conto degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della

Citta del Vaticano. Gli intermediari finanziari acquisiscono i dati e le

informazioni necessarie per la determinazione dei redditi e il calcolo delle imposte dovute.

5. Su opzione esercitabile dai soggetti di cui al paragrafo 1, la determinazione dei redditi di natura finanziaria può avvenire in via analitica ovvero con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461. Sui redditi o sui risultati di

gestione cosi determinati è dovuta un'imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi delle attività finanziarie con 1'aliquota corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata sui redditi o sui risultati della gestione qualora le attività finanziarie della medesima natura fossero state detenute presso rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuti con intermediari finanziari fiscalmente residenti in Italia. Per i soggetti indicati nel paragrafo 1, lettera b), sui redditi

per i quali, ai sensi della legislazione italiana, non e applicabile la

ritenuta a titolo d'imposta o l 'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con

l'aliquota del 26 per cento, che esenta tali soggetti dagli obblighi dichiarativi altrimenti previsti dalla legislazione fiscale italiana.

6. A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, il pagamento delle imposte sui redditi e sulla attività di cui al paragrafo 4 esonera i soggetti di cui al paragrafo 1 dagli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente ai periodi d'imposta a cui tali redditi e attività si riferiscono.

7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo coni provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

**Articolo 3**

*(Disposizioni relative a periodi pregressi)*

I. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro i1 31 dicembre 2013 per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e comunque non oltre il periodo d'imposta 2013, presentando apposita istanza e corrispondendo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione:

a) per ciascuno dei periodi d'imposta da regolarizzare, una somma pari al 20 per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nella Stato della Citta del Vaticano. La determinazione dell'ammontare dei redditi di cui al periodo precedente avviene con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, prima periodo;

b) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, una somma corrispondente all'applicazione delle aliquote dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero sulle attività finanziarie detenute in ciascuno dei suddetti anni presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nella Stato della Citta del Vaticano.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 presentando l'istanza di cui al paragrafo 1 e

corrispondendo le imposte risultanti dall'applicazione dell'articolo 4.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, presentano

1'istanza di cui al paragrafo 1 all'autorità competente indicata dalla

Santa Sede. L'autorità competente indicata dalla Santa Sede provvede a trasmettere le istanze all'autorità competente italiana entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

4. L'istanza di cui al paragrafo 3 deve essere corredata, a pena di nullità, dai seguenti elementi informativi:

a) per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita,

indirizzo di residenza anagrafica e codice fiscale dell'istante; per le persone giuridiche, denominazione, sede, codice fiscale ed estremi identificativi della persona fisica rappresentante legale, o equivalente, dell'ente;

b) per ogni canto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di

regolarizzazione, il saldo o valore delle attività detenute nel canto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura, l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività, l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per le sole persone giuridiche, anche l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute negli anni d'imposta indicati all'articolo 4 e le relative imposte dovute;

c) per le persone fisiche, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute alla data del 31 dicembre 2013 ovvero alla data di chiusura del canto sono state generate, oltre che dai redditi regolarizzati ai sensi del paragrafo 1, da una o più delle seguenti

categorie di redditi:

i) redditi esenti indicati dall'articolo 3 del D.P.R. 16 ottobre

1973, n. 601, e dall'articolo 17 del Trattato del Laterano;

ii) somme o valori non assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi di disposizioni diverse da quelle di cui al punto i);

iii) redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia;

iv) redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana vigente alla data della sottoscrizione della dichiarazione, sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sui valore aggiunto;

d) l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 4 ovvero il mancato

esercizio della stessa.

5. La regolarizzazione di cui al presente articolo è ammessa solo se l'istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall'autorità competente

italiana prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione, di cui i1 contribuente abbia avuto notizia.

6. La regolarizzazione di cui al presente articolo da parte di soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, produce gli effetti di cui:

a) all'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, ed estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali. La disposizione della presente lettera si applica limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della regolarizzazione;

b) all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227. La disposizione della presente lettera è estesa ai comportamenti tenuti entro 180

giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

7. Gli effetti di cui al paragrafo 6 si conseguono a partire dalla data in cui l'istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall'autorità competente italiana. Il conseguimento degli effetti di cui al paragrafo

6 è subordinato, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera

a), all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 e, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 2.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

**Articolo 4**

*(Disposizioni relative al periodo transitorio)*

1. Per gli anni di imposta 2014 e 2015, i soggetti di cui all'articolo

2, paragrafo 1, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo

2, paragrafi 4 e 5, comunicando tale opzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, all'autorità competente indicata dalla Santa Sede.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del paragrafo 1 coni provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

**Articolo 5**

*(Altre disposizioni)*

1. Resta ferma la non applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonché delle disposizioni di cui agli

articoli 3 e 4, per i redditi di impresa, i redditi fondiari e i redditi diversi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del TUIR, ad esclusione dei redditi diversi generati dalle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di pertinenza dei soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo

1, lettera b).

2. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato del Laterano.

**Articolo 6**

*(Attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano)*

1. In attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano, sottoscritto 1'11 febbraio 1929, gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessita di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione.

2. La presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

**Articolo** 7

*(Notifica degli atti tributari)*

E confermato l'accordo di cui al Processo Verbale della riunione sulla questione delle modalità di notifica degli atti tributari, svoltasi il

20 aprile 2006, con relativi allegati, già oggetto dello scambio di Note

Verbali del 20 luglio 2007 tra la Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati (Nota Verbale N. 4886/07/RS), e l'Ambasciata d 'Italia presso la Santa Sede (Nota Verbale N. 2797), in allegate alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 8**

*(Enti centrali della Chiesa Cattolica)*

Gli articoli da 1 a 5 non si applicano agli enti centrali della

Chiesa Cattolica che hanno sede negli immobili indicati negli articoli

13, 14 e 15, per i quali restano ferme le disposizioni stabilite dall'articolo 11 del Trattato del Laterano.

**Articolo 9**

*(Agenti diplomatici)*

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti di cui beneficiano gli agenti diplomatici e le rappresentanze diplomatiche in virtu’ delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

**Articolo 10**

*(Disposizioni di attuazione )*

1. Le Parti contraenti adottano la normativa necessaria per conformarsi e dare applicazione ai termini della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti assicurano che le rispettive autorità competenti adottino i provvedimenti amministrativi e attuativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione.

**Articolo 11**

*(Risoluzione delle controversie)*

Le autorità competenti delle Parti contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

**Articolo 12**

*(Autorità competenti)*

Le Parti contraenti indicheranno per via diplomatica le rispettive autorità competenti a porre in essere gli adempimenti stabiliti dalla presente Convenzione entro sessanta giorni dalla firma della Convenzione.

**Articolo 13**

*(Ratifica ed entrata in vigore)*

La presente Convenzione e soggetta a ratifica delle Parti contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore della presente Convenzione. La data rilevante sarà

il giorno in cui è ricevuta 1'ultima notifica.

**Articolo 14**

*(Denuncia)*

La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da una delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto al 1° gennaio dell'anno solare

successivo a quello nel quale e stata notificata la denuncia.

Fatta nella Citta del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il

 primo aprile duemilaquindici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA SANTA SEDE